



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 04/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1498

Applicazione Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Allegato A, sezione 6.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. dell'Ufficio n° 1, di concerto con il Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermata dal Dirigente del Servizio Assistenza territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;
- Vista la nota circolare n. 11000 del 17.04.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31 agosto 2007, n. 1296 e s.m.i.;
- Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194

Con nota prot n. 24/18168/ATP/2, del 12.12.08 indirizzata ai Direttori dei SIAN e SIAV B dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL veniva divulgata la pubblicazione del D.Lgs 194 del 19/12/08 Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, con invito alla ampia divulgazione a quanti interessati.

L'ambito di applicazione del suddetto Dlgs 194/08 riguarda storicamente le aziende assoggettate ai controlli veterinari (Sez da I a V e parte della VI) ed è stato innovato introducendo il principio della contribuzione anche per le aziende assoggettate ai controlli medici in materia di sicurezza alimentare (parte della sez. VI).

Tale innovazione e le difficoltà di approccio dei Servizi Dipartimentali competenti in materia, unitamente alle difficoltà interpretative circa l'esatta individuazione del soggetto obbligato al pagamento, nonché la ristrettezza del termine di pagamento rispetto alla data di pubblicazione del stesso decreto, ha posto forti incertezze sul piano applicativo.

Al fine di dirimere dubbi e perplessità sono state tenute diverse riunioni specifiche sull'argomento

nell'ambito del Coordinamento Tecnico Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare al fine di una uniforme applicazione;

Che a seguito tali riunioni sono state concordate prime indicazioni applicative diramate con nota prot. 24/1079/ATP1-2 del 22/01/09 rinviando a successiva comunicazione ogni altra determinazione del ministero competente ivi compreso la emanazione dei decreti interministeriali sulla modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto;

Che all'atto pratico per talune tipologie di imprese alimentari assoggettate al pagamento del contributo quali i "Centri Cottura" e per altri aspetti come ad esempio la definizione di "tipologia all'ingrosso", di "controlli contemporanei", la "coesistenza di più attività registrate o di attività registrate e riconosciute nello stesso stabilimento" e molte altre ancora, hanno reso necessario ulteriori approfondimenti, anche in sede di Coordinamento tecnico Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare, confronti con le Associazioni di categoria, con il Ministero al fine di addivenire a criteri applicativi il più possibile omogenei in ambito nazionale per evitare ricadute sperequative sui comparti produttivi.

Che allo stato dei fatti il decreto interministeriale non è stato ancora emanato, mentre il 17/04/09, con nota circolare prot. n. 11000-P, il Ministero competente ha fornito le indicazioni applicative del D. Lgs. n. 194/08, chiarendo taluni aspetti fondamentali per l'esatta individuazione dei soggetti obbligati al contributo, per le modalità di versamento delle tariffe e dunque per la corretta applicazione del D.Lgs. stesso;

Che in particolare nella stessa circolare alla esplicitazione dell'art. 10 del D.lgs in argomento viene fatto rinvio ad apposito provvedimento regionale per le modalità di versamento delle tariffe dovute, limitatamente a quelle previste dalla sezione 6, consentendo di fatto la concreta applicazione del D.lgs 194/08;

Verificata la necessità, in fase di prima applicazione, di informare gli operatori del settore alimentare (OSA) relativamente a tali indicazioni, al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni citate, nonché riguardo alle modalità di versamento delle tariffe alle ASL territorialmente competenti;

Tenuto conto che la nota circolare prot. n. 11000 del 17.04.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativamente all'art. 10 del decreto legislativo, prevede che, limitatamente alla Sezione 6 dell'Allegato A, l'ammontare delle tariffe possa essere determinato dall'operatore del settore alimentare, tenendo conto delle specifiche contenute nella Sezione medesima anche in relazione alla classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento (fascia A, B o C), e versato direttamente all'ASL territorialmente competente, con modalità da stabilirsi in apposito provvedimento regionale;

Atteso che i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata e che il versamento delle tariffe previste deve essere effettuato dagli operatori del settore alimentare senza una preventiva richiesta da parte della ASL territorialmente competente;

Considerato, dunque, che gli operatori del settore alimentare, solo a seguito della citata circolare ministeriale prot. n. 11000-P del 17.04.09, dispongono delle necessarie informazioni ed indicazioni per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 194/08;

Ritenuto pertanto, in sede di prima applicazione, dover stabilire un termine, dalla pubblicazione sul

BURP del presente provvedimento, entro il quale gli operatori del settore alimentare debbano provvedere al pagamento della tariffa, decorso il quale le competenti AA.SS.LL provvederanno ad una verifica dell'avvenuto pagamento;

Ritenuto altresì che, nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della tariffa entro il termine previsto dal punto precedente, le AA.SS.LL. procederanno alla richiesta di pagamento, maggiorando l'importo dovuto del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a far data dal primo giorno successivo al termine previsto dal presente provvedimento per il pagamento della tariffa;

Che in sede di prima applicazione, per l'anno 2009, si ritiene che le sanzioni e gli interessi maturati nella misura legale di cui all'art. 10, comma 5, si debbano applicare esclusivamente agli operatori del settore alimentare che non hanno proceduto al pagamento della tariffa entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento

Per quanto sopra si ritiene di dover recepire la più volte citata nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 11000 del 17.04.2009 e nel contempo con il presente provvedimento fornire alle AA.SS.LL., in sede di prima applicazione, opportuni indirizzi operativi e la modulistica necessaria per una corretta ed uniforme applicazione del Decreto 194/08;

Sezione Contabile:

“Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m. e i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dott. F. Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio n° 3 e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

- di recepire le indicazioni applicative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 contenute nella nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 11000 del 17.04.2009, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- che le tariffe di cui all'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, comprensive delle maggiorazioni previste dall'art. 11, commi 1 e 4, del citato Decreto, devono essere versate dall'operatore del settore alimentare, alle ASL competenti per territorio. Tali tariffe sono versate relativamente alla specifica attività svolta e nella misura prevista dal Decreto legislativo stesso, in relazione alla classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento (fascia A, B o C), tenendo conto delle indicazioni contenute nella citata nota ministeriale.
- che, poiché i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata, il versamento delle tariffe previste deve essere effettuato dagli operatori del settore alimentare senza una preventiva richiesta da parte della ASL territorialmente competente;
- che gli operatori del settore alimentare devono effettuare detto versamento sul conto corrente della ASL territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, trasmettendo, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., copia della ricevuta di avvenuto versamento e autodichiarazione della classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento, utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 2 alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che, tenuto conto che per la Sezione 6 non è prevista, da parte delle AA.SS.LL., la preventiva richiesta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 194/08 L., decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, le AA.SS.LL. provvederanno ad una verifica dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'Allegato A - sezione 6 da parte degli operatori del settore alimentare, sulla base delle banche dati ufficiali disponibili (anagrafe registrazioni ASL, banche dati delle ASL, delle Camere di Commercio, dei Comuni);
- che, decorso il termine di cui sopra, nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della suddetta tariffa, le AA.SS.LL. provvederanno alla richiesta di pagamento della tariffa agli operatori del settore alimentare interessati, maggiorando l'importo del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a far data dal primo giorno successivo al 60° giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e sino alla data della richiesta di pagamento, utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che, con riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente, laddove il competente Servizio Dipartimentale non disponga di elementi per determinare l'importo dovuto sarà presa a riferimento la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C);
- che in sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le sanzioni e gli interessi maturati nella misura legale di cui all'art. 10, comma 5, si applicano esclusivamente agli operatori del settore alimentare che non hanno proceduto al pagamento della tariffa entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- che le ASL provvedano alla più ampia divulgazione del presente atto e rendano disponibili agli operatori del settore alimentare, nelle forme opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

- che, al fine dell'opportuna informazione degli operatori del settore alimentare, per il primo anno di applicazione del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, siano rese disponibili sul sito istituzionale della Regione Puglia e delle ASL le disposizioni previste in merito alle modalità di versamento delle tariffe;
- di demandare ai competenti Uffici del Servizio ATP di dare ampia diffusione del presente provvedimento ad Enti ed Associazioni di categoria interessati;
- di incaricare il competente Ufficio Regionale per la Comunicazione di dare ampia diffusione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola